



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare l'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano *“FSBA”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” che, all’articolo 1, comma 300, stabilisce per “*i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, la possibilità di “*presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 303, della suddetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che “*i fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale dispone che *“le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2021, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, previa ripartizione, ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, una prima *trance*, pari a 450 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, una somma pari a 337.500.000 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 123 del 24 maggio 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 337.499.993,15 euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, repertorio n. 5 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, una seconda *trance*, pari a 200 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 6 del 20 luglio 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 76.414.455,27 euro;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 9 del 6 settembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 12.489.011,96 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 12 del 6 ottobre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 1.991.566,94 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 18 dell'11 novembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 1.443.405,50 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 23 del 15 dicembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 1.154.312,33 euro;

VISTO decreto direttoriale di impegno n. 416 del 30 dicembre 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26 gennaio 2022 al n. 82, assunto in favore di FSBA e Forma.Temp per la somma complessiva di 171.493.130,00 euro a valere sul capitolo di bilancio 2419, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 69 del 31 marzo 2022 (DMC n. 2838 dell'8 aprile 2022), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 aprile 2022 al n. 148, emanato ai sensi dell'articolo 33, comma 4-*quinquies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con il quale è stata disposta una variazione compensativa in termini di cassa per un importo pari a 181.653.564,00 euro dal capitolo di bilancio 2230 al capitolo di bilancio 2419;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota prot. n. 116 del 5 aprile 2022 con la quale il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", a riscontro di specifica richiesta avanzata con nota prot. n. 12456 dell'11 ottobre 2021, nel comunicare l'ulteriore fabbisogno, asseverato dall'organo di controllo, per l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del comparto artigiano, ha richiesto il trasferimento di complessivi 1.415.678,33 euro a copertura delle domande "rilevate alla data del 1° aprile 2022" per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 previsto dall'art. 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

PRESO ATTO della dichiarazione, rilasciata il 5 aprile 2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito in seno al Fondo, "che gli importi stimati relativamente alle prestazioni Legge 178/2020 (periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) rilevate alla data del 01/04/2022, sono determinati dal Fondo FSBA sulla base dell'andamento delle prestazioni finora gestite nella misura di euro 1.415.678,33" e "che l'applicativo utilizzato per il definitivo riconoscimento dell'assegno ordinario non consente la possibilità che possano avvenire "duplicazioni" nei pagamenti a favore dei soggetti finali, a garanzia, quindi, che ad un dipendente venga attribuita una sola prestazione a copertura di un medesimo arco temporale" e che "in caso di errata rendicontazione delle assenze da parte degli utenti, possono esserci delle rimodulazioni ai pagamenti già effettuati per la stessa posizione e competenza";

RITENUTO di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA" la somma pari a 1.415.678,33 euro per prestazioni dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 rilevate al 1° aprile 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

2021, n. 215, e del decreto interministeriale del 24 giugno 2021, repertorio n. 5 del 25 giugno 2021, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 1.415.678,33 euro.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a 1.415.678,33 euro si provvede a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2022 in conto residui sul capitolo 2419, esercizio di provenienza 2021, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali
Agnese De Luca

Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta